

**Ordinanza
concernente i prezzi dell'acquavite e dell'alcool
venduti dalla Regia federale degli alcool**

del 29 gennaio 1998 (Stato 1° marzo 1998)

*Il Dipartimento federale delle finanze,
visto l'articolo 38 della legge federale sull'alcool¹,
ordina:*

Art. 1

Alla vendita di acquavite di frutta a granelli o di alcoli destinati alla fabbricazione di bevande e generi voluttuari o a scopi industriali, la Regia federale degli alcool (Regia) deve coprire i suoi prezzi di costo e tener conto della situazione del mercato.

Art. 2

¹ I prezzi di riferimento per la vendita delle diverse qualità di alcole sono fissati nell'appendice della presente ordinanza.

² La Regia pubblica regolarmente un listino dettagliato dei prezzi correnti e delle condizioni di vendita. Essa tiene conto delle oscillazioni delle spese di trasporto e dei dazi doganali, del prezzo delle materie prime e del cambio valutario.

³ Essa include nei prezzi le spese di trasporto, di preparazione delle miscele e di riempitura dei contenitori come pure le spese di manutenzione delle infrastrutture.

Art. 3

¹ La Regia può concedere ribassi:

- a. per forniture di più di 10 000 kg per recipiente e per spedizione;
- b. per forniture in grandi contenitori se la quantità annua per qualità è superiore a 2000 hl al 100 per cento;
- c. alla conclusione di un contratto a lungo termine con un cliente.

² La Regia può concedere una riduzione di prezzo allorquando la merce è presa in consegna presso il deposito.

RU 1998 886

¹ RS 680

³ La Regia può prevedere un supplemento di prezzo a copertura delle spese supplementari di apprestamento e di spedizione causate da forniture inferiori a 10 000 kg per contenitore e per spedizione.

Art. 4

La Regia può fatturare separatamente le sue prestazioni, in particolare:

- a. la stesura di certificati di analisi e quantità;
- b. il noleggio, la pulizia e la rispedizione dei contenitori;
- c. la denaturazione, l'omogeneizzazione;
- d. l'aggiunta di prodotti su richiesta dei clienti;
- e. l'onere fiscale per l'alcole destinato alla fabbricazione di bevande e generi voluttuari.

Art. 5

L'ordinanza del 29 gennaio 1997² concernente i prezzi delle bevande distillate vendute dalla Regia federale degli alcool è abrogata.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1998.

² [RU 1997 720]

Appendice
(art. 2 cpv. 1)

Prezzi di riferimento per l'acquavite di frutta a granelli e l'alcole venduti dalla Regia federale degli alcool

I prezzi di riferimento, comprese le spese di trasporto, s'intendono per fornitura di almeno 10 000 kg pro recipiente e pro spedizione. Essi si basano sul prezzo della materia prima, le spese di produzione e sul cambio valutario del 1° novembre 1997.

Alcole di prima qualità				Alcole di seconda qualità		Alcole secondario	Acquavite di frutta a granelli
Alcole strafino	Alcole potabile fino	Alcole fino	Alcole assoluto	Alcole fino	Alcole fino con 2% MEK		
96,11% vol hl 100% fr./hl 100% 194.36	96,11% vol hl 100% fr./hl 100% 164.94	96,11% vol hl 100% fr./hl 100% 150.19	100,00% vol hl 100% fr./hl 100% 120.95	96,11% vol hl 100% fr./hl 100% 116.32	94,78% vol hl 100% fr./hl 100% 118.88	94,50% vol hl 100% fr./hl 100% 106.12	72,43% vol hl 100% fr./hl 100% 900.–

Onere fiscale:

2600 franchi per ettanidro di acquavite di frutta a granelli

3200 franchi per ettanidro di alcole potabile

